

ANNESSO 8b - Indicazioni metodologiche per la redazione del PEF

1. Caratteristiche e finalità degli schemi di PEF

Il piano economico-finanziario (PEF) definito dall'Autorità nell'ambito della regolazione dei servizi di trasporto è il prospetto, articolato in quattro schemi, attraverso il quale è rappresentato lo sviluppo temporale, per il periodo di vigenza del contratto di servizio (CdS), di voci economiche, patrimoniali e finanziarie, ammesse a fini regolatori e riconducibili alla gestione del servizio oggetto di affidamento.

Il PEF è uno strumento operativo che assume funzioni e configurazioni diverse in relazione a: i) fase della procedura nella quale viene impiegato – attività propedeutiche alla procedura, sede di gara, corso della vigenza contrattuale; ii) soggetto onerato dalla sua predisposizione – ente affidante (EA), partecipante alla gara (PG) e impresa affidataria (IA).

Nel trasporto marittimo il PEF è definito in primo luogo dall'EA nella fase propedeutica all'avvio della procedura di gara – modalità esclusiva di affidamento dei servizi in base al quadro normativo vigente – al fine di determinare la compensazione del servizio soggetto a obblighi di servizio pubblico (OSP) ed è denominato PEF simulato (PEFS).

La valorizzazione delle voci degli schemi di cui si compone il PEFS deve riflettere le caratteristiche organizzative della gestione del nuovo servizio e non risultare una mera e pedissequa riproposizione di eventuali gestioni pregresse; essa è effettuata tenuto conto degli obiettivi perseguiti contrattualmente ed esplicitati dall'EA – anche in termini di realizzazione degli investimenti e/o di efficientamento dei costi.

L'EA considera, inoltre, gli andamenti storici di (eventuali) precedenti gestioni se assimilabili a quella oggetto di affidamento – come rendicontate dall'*incumbent* all'EA, in particolare per il tramite della contabilità regolatoria (CoReg) ex delibera n. 22/2019 (Misura 12 e Annesso 6) – così come confronti (*benchmark*) nazionali e internazionali condotti con riguardo a imprese medie del settore del cabotaggio marittimo o assimilabili, gestite in modo efficiente e dotate di una struttura organizzativa in grado di garantire la piena esecuzione del servizio con le caratteristiche individuate dall'EA, anche in relazione alla configurazione degli approdi interessati dai collegamenti considerati. In merito ai ricavi, essi sono stimati in base a valutazioni sulla domanda potenziale/effettiva, nonché alle prospettive di evoluzione del sistema tariffario nel periodo di piano.

Inoltre, attraverso l'attività di raccolta dei dati di CoReg, l'Autorità potrà mettere a disposizione degli stessi EA specifiche elaborazioni e parametri statistici di riferimento, anche differenziati per opportuni *cluster* di imprese, utili come riferimento per la compilazione dei PEFS inerenti a futuri affidamenti, anche in funzione del perseguimento di eventuali efficientamenti della gestione.

In assenza degli elementi sopra descritti, nell'elaborazione del PEF l'EA simula la struttura dei costi dell'IA e stima i prezzi dei relativi fattori produttivi al momento della redazione del PEFS, nonché della loro possibile evoluzione, anche in relazione all'inflazione programmata/previsionale per il periodo di vigenza contrattuale, desumibile da documenti/indicatori di programmazione economico-finanziaria pubblicati a livello nazionale ed eurounitario.

L'EA redige e trasmette il PEFS all'Autorità contestualmente alla Relazione di Affidamento (RdA), nell'ambito della quale sono altresì specificati la metodologia, i criteri e le *assumption* adottati per la redazione dello stesso PEFS, oltre agli altri elementi previsti dallo schema tipo di RdA, di cui all'Annesso 5, mentre nella documentazione di gara è prevista la pubblicazione, da parte dell'EA, della sola base d'asta e non del PEFS nella sua interezza con il dettaglio della valorizzazione delle poste economico-patrimoniali e finanziarie; pertanto, nell'ambito della RdA pubblicata dall'EA sul proprio sito *web* istituzionale a seguito delle osservazioni ART, è necessario che l'EA renda note, con sufficiente dettaglio, le ipotesi formulate al fine valorizzare le singole voci di PEF e determinare il calcolo del corrispettivo – in particolare, a seguito

dell'entrata in vigore della delibera n. 177/2019, la modalità di calcolo dell'utile ragionevole, che dovrà essere replicata dai PG e impiegata per le verifiche dell'equilibrio economico-finanziario di fine periodo regolatorio per tutta la durata del contratto – al fine di ridurre al minimo possibili asimmetrie informative e di costo tra i partecipanti alla procedura concorsuale e consentire la formulazione di una congrua offerta. Sulla RdA l'Autorità può formulare osservazioni entro 60 giorni dal ricevimento pubblicandole anche nell'apposita sezione del sito *web* istituzionale.

In altri termini, l'EA deve porre in essere le azioni necessarie a determinare un *level playing field* tra i partecipanti alla gara e, in particolare, tra *incumbent* e *new entrant*; saranno poi le caratteristiche organizzativo-gestionali di ciascuno dei PG, le ipotesi da essi formulate sull'andamento delle voci di PEF nel periodo di piano con la conseguente valorizzazione, nonché, nei limiti di quanto previsto dalla regolazione vigente, il tasso di remunerazione del capitale offerto dal PG, a determinare una compensazione congrua con eventuali ribassi sull'importo a base di gara.

Il PEFS trasmesso all'Autorità prima dell'avvio della procedura, nell'ambito della RdA, è articolato negli schemi di cui all'Annesso 8 e redatto sulla base delle presenti indicazioni, corredato della parte metodologica già rappresentata nella RdA.

La formulazione dell'offerta da parte dei PG avverrà nel corso della procedura concorsuale, là dove i PG definiscono – sulla base dei prospetti messi a disposizione dall'EA nella documentazione di gara, definiti in conformità agli schemi dell'Autorità – un PEF di gara denominato PEEG; i PG, al fine di dimostrare la sostenibilità economico-finanziaria della propria offerta – tenuto conto delle ulteriori informazioni messe a disposizione dall'EA nella documentazione di gara, con particolare riferimento alla modalità di calcolo dell'utile ragionevole – valorizzano il PEEG in relazione al perimetro del servizio oggetto della procedura concorsuale, in considerazione di: i) ricavi stimati in base alle ipotesi di andamento della domanda potenziale/effettiva e al sistema tariffario vigente e prospettico resi note dall'EA, oltre agli effetti di possibili iniziative previste dal PG stesso per stimolare la stessa domanda; ii) costi realmente sostenuti in precedenza, nell'esercizio della stessa (*incumbent*) o di analoga attività, o che si prevede di sostenere in relazione a caratteristiche del servizio ed eventuali economie realizzabili in relazione alla propria struttura d'impresa, nonché stime sull'andamento degli stessi costi nell'arco di vigenza contrattuale, tenuto conto dell'inflazione programmata/previsionale e di altre condizioni macroeconomiche attuali e prospettiche.

Il PEEG redatto dall'impresa che risulterà aggiudicataria diviene il PEF del CdS (risultando a esso allegato) e costituirà il documento di riferimento per i confronti con i PEF aggiornati a fine periodo regolatorio in sede di verifica dell'equilibrio economico-finanziario.

Con l'utilizzo del PEEG, in particolare in caso di previsione di investimenti significativi da realizzare in corso di vigenza contrattuale, ciascun PG dimostra, attraverso lo Schema 4 (*infra*), la sostenibilità finanziaria della propria offerta fornendo l'indicazione delle modalità di finanziamento degli impieghi di capitale, e dimostrando la solidità finanziaria intesa come correlazione temporale tra gli stessi impieghi e i relativi finanziamenti.

Inoltre, in fase di esecuzione del contratto, il PEF costituisce, per l'EA e l'IA, uno strumento di monitoraggio della gestione economico-finanziaria dell'affidamento, inclusi i miglioramenti dell'efficienza e dell'efficacia del servizio, nonché del raggiungimento di eventuali obiettivi economici previsti contrattualmente.

In generale, il PEF ha lo scopo di determinare la compensazione necessaria per la copertura dei costi operativi e di capitale (ammortamenti e utile ragionevole) riconducibili agli OSP, una volta sottratti i ricavi generati nell'assolvimento degli stessi OSP; se determinata attraverso il PEFS da tale compensazione deriverà la base d'asta della procedura di affidamento; quando la compensazione risulta determinata tramite il PEEG essa rappresenta invece l'offerta dei partecipanti alla gara.

Rispetto alla struttura del bilancio civilistico (e alla CoReg) solo alcune voci sono ammesse ai fini regolatori, in relazione alla loro attinenza al servizio assoggettato a OSP, sulla base di principi e criteri specificati *infra*.

La delibera n. 22/2019 prevedeva originariamente cinque schemi denominati rispettivamente: "Conto economico gestionale", "Capitale investito netto ai fini regolatori", "Calcolo del corrispettivo" e "Piano finanziario regolatorio"; al fine di semplificarne l'applicazione e rendere omogenei gli strumenti definiti dall'Autorità per i servizi relativi alle diverse modalità di trasporto, si è proceduto a una revisione e sistematizzazione degli stessi come di seguito specificata.

I revisionati Schemi 1-3 – denominati "Conto economico regolatorio", "Stato patrimoniale regolatorio e determinazione dell'utile ragionevole", "Determinazione della compensazione" (che sostituisce, accorpandoli, gli schemi 3 e 4) – sono utilizzati sia dall'EA per la definizione del corrispettivo a base d'asta, sia dal PG per il calcolo dell'offerta economica; quest'ultimo utilizza altresì lo Schema 4 ("Rendiconto Finanziario Regolatorio") che sostituisce il precedente Schema 5.

Pertanto, a seguito della revisione rappresentata, gli Schemi 1-3 costituiscono il PEFS, mentre gli Schemi 1-4 compongono il PEFEG. Tali prospetti sono sviluppati: i) per tutti gli anni di durata dell'affidamento, ii) per ciascun lotto di affidamento e iii) limitatamente allo Schema 1, per ciascun collegamento, in coerenza con quanto indicato alla Misura 19, punto 2 della delibera n. 22/2019.

La finalità dello Schema 1 è quella di calcolare la quota di costi operativi e ammortamenti da sostenere per l'adempimento degli OSP, non coperti dai ricavi stimati, generati dalla fornitura del servizio di trasporto.

Lo Schema 2 ha l'obiettivo di individuare il capitale investito netto (CIN) regolatorio sul quale applicare il WACC pubblicato annualmente dall'Autorità, o altro tasso di rendimento del capitale *ex* Misura 18.1 della delibera n. 22/2019, al fine di calcolare l'utile ragionevole con la modalità ordinaria (*infra*).

La finalità dello Schema 3 è la determinazione della compensazione – con la modalità ordinaria o alternativa e in una delle tre declinazioni variabile, costante o c.d. "effettiva" – in base ai dati di *input* derivanti dagli Schemi 1 e 2 e da valori di riferimento e soglie definiti dall'Autorità (*infra*).

Infine, lo Schema 4, in capo al PG, ha la finalità di rappresentare l'evoluzione della situazione finanziaria nel periodo di vigenza del CdS, in particolare nel caso in cui lo stesso contratto contempli investimenti a carico dell'IA.

2. Ammissibilità e criteri di rilevazione delle poste economico-patrimoniali

L'ammissibilità delle poste economico-patrimoniali ai fini della determinazione del corrispettivo contrattuale è subordinata al rispetto – sia da parte dell'EA in fase di determinazione del PEFS, sia da parte del PG in sede di formulazione dell'offerta attraverso gli stessi schemi – dei principi di seguito specificati:

- **pertinenza:** riconducibilità delle poste alla produzione del servizio di trasporto da affidare, il cui perimetro è definito nella documentazione di gara e recepito nel contratto di servizio (CdS);
- **congruità:** valorizzazione delle poste in misura adeguata rispetto al perimetro del contratto, tenuto conto di obiettivi perseguiti contrattualmente, anche in termini di investimenti e rispetto a parametri *benchmark* di efficienza.
- **competenza:** riferibilità delle poste all'esercizio di competenza al quale sono/saranno imputate nel periodo di vigenza contrattuale;
- **separatezza:** rappresentazione analitica e separata delle componenti delle singole voci in relazione a eventuali sotto-voci individuate nell'ambito degli schemi ART e a ulteriori specificazioni ritenute significative dall'EA e/o dall'IA, rispetto a ciascun lotto e collegamento oggetto di CdS, nonché ad attività non oggetto dello specifico contratto (altri CdS o servizi a mercato);
- **comparabilità dei valori:** i valori riportati negli schemi ART devono risultare confrontabili sia nel tempo, anche attraverso il ricorso a *driver* e metodologie di calcolo/stima costanti nel periodo di vigenza contrattuale, sia con quanto rilevato nell'ambito delle voci analoghe degli schemi di CoReg di cui alla regolazione ART;

- **verificabilità dei dati** anche rispetto all'**imputazione al bilancio civilistico**: riconducibilità dei valori inseriti nel PEF ai valori imputati dall'IA nel bilancio civilistico relativo all'esercizio di competenza, e alle rilevazioni effettuate in applicazione degli obblighi di tenuta della CoReg e di separazione contabile di cui alla regolazione dell'Autorità (*infra*), da valutare in sede di verifica dell'equilibrio economico-finanziario, fatti salvi gli specifici criteri di ammissibilità e le limitazioni di seguito illustrati.

3. Determinazione dei costi e dei ricavi operativi

Con riguardo alla struttura del contro economico regolatorio, in sede di prima definizione delle misure regolatorie di cui alla delibera n. 22/2019 si era optato per il prospetto rappresentato nella Figura 1.

Figura 1 – Versione originale dello Schema 1 di cui al Prospetto 3, Annesso 1, Allegato A alla delibera n. 22/2019

Schema 1 - Conto economico gestionale	Rif. 2425 c.c.	Anno 1	Anno 2	Anno ...	Anno n
RICAVI	A)				
Ricavi da trasporto	A) 1)				
Noli passeggeri	A) 1)				
Noli auto e altre cose al seguito	A) 1)				
Noli merci	A) 1)				
Altri ricavi e proventi	A) 4)				
Servizi di bordo	A) 4)				
Noleggi attivi naviglio	A) 4)				
Ricavi diversi	A) 4)				
COSTI OPERATIVI	B)				
Costi di esercizio					
Personale navigante (al netto degli sgravi di cui di cui alla l. n. 30/1998)	B 9)				
Consumi di combustibili, lubrificanti	B) 6); B) 11)				
Consumi di ricambi e altri materiali	B) 6); B) 11)				
Servizi portuali navi	B) 7)				
Servizi di manutenzione	B) 7)				
Acquisizione e traffico	B) 7)				
Noleggi passivi naviglio	B) 7)				
Assicurazioni	B) 7)				
Sicurezza trasporto pax, veicoli e merci	B) 7)				
Altri costi	B)				
Costi amministrativi e generali					
Personale di terra	B) 9)				
Servizi	B) 7)				
Oneri diversi di gestione	B) 14				
MARGINE OPERATIVO LORDO	A)-B)				
Accantonamenti*	B 12)				
Utilizzo fondi pertinenti al servizio					
Ammortamenti	B) 10)				
Immobilizzazioni immateriali	B) 10) a)				
Immobilizzazioni materiali	B) 10) b)				
RISULTATO OPERATIVO					

*sono rilevanti ai fini dei costi operativi solo gli utilizzi dei fondi di cui alla voce B) 4) del passivo dello Stato Patrimoniale art. 2424 c.c.)

Lo schema di cui alla Figura 1 rappresenta voci e sotto-voci di dettaglio selezionate dall'Autorità nell'ambito del quadro normativo vigente e nell'esercizio delle proprie competenze regolatorie, in quanto ritenute attinenti allo svolgimento dei SIEG e conseguentemente idonee a contribuire al calcolo del corrispettivo contrattuale. A differenza degli schemi civilistici che prevedono una classificazione dei costi c.d. "per natura", gli schemi definiti originariamente dall'Autorità utilizzavano una rappresentazione c.d. "per destinazione" al fine di dare maggiore rilevanza all'attività operativa e facilitare il processo di stima da parte dell'EA.

Tuttavia, in sede di revisione della delibera si è ritenuto opportuno utilizzare la classificazione per natura al fine di rendere omogenei gli schemi previsti dall'Autorità per tutte le modalità regolate, nonché di garantire maggiore aderenza agli schemi civilistici e fornire altresì ulteriori specificazioni delle sotto-voci ammissibili, anche attraverso la definizione di un nuovo Schema 1 maggiormente articolato.

Le poste di cui al nuovo Schema 1 sono definite perseguendo una maggiore coerenza con la nomenclatura del conto economico del bilancio d'esercizio, previste dall'art. 2425 del codice civile, e precisamente:

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;

7) per servizi;

8) per godimento di beni di terzi;

9) per il personale;

10) ammortamenti e svalutazioni (limitatamente agli ammortamenti, voci B10) a) e b) considerata l'esclusione dai costi ammissibili delle svalutazioni di qualsiasi natura, cfr. supra);

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;

12) accantonamenti per rischi (limitatamente alla quota di utilizzo dei relativi fondi, se pertinenti, da contabilizzare, tuttavia, in un'apposita voce denominata "utilizzo fondi");

13) altri accantonamenti (da rilevare con le medesime modalità di cui al punto precedente);

14) oneri diversi di gestione.

I soggetti che adottano i principi contabili internazionali IAS/IAFR procederanno al raccordo con le analoghe voci dello schema di conto economico predisposto "per natura" secondo le indicazioni del principio IAS 1:

- *Materie prime sussidiarie e di consumo;*
- *Costi del personale;*
- *Altri costi operativi (di cui costi per servizi, costi per godimento di beni di terzi, altri oneri di gestione);*
- *Ammortamenti;*
- *Accantonamenti e svalutazioni.*

I costi indicati devono essere strettamente necessari e funzionali all'assolvimento degli OSP previsti dai documenti di gara/contratto e, in caso di costi afferenti a funzioni comuni (indiretti o generali), alla quota di pertinenza dei costi condivisi, allocata in base a specifici *driver* di riferimento. Analogamente a quanto stabilito con riguardo alla CoReg (Misura 12), i PG utilizzano i *driver* di cui all'Annesso 7 della delibera n. 22/2019.

Con riguardo all'ammissibilità e alle modalità di rappresentazione nel PEF dei costi della produzione di cui alla voce B dello schema civilistico appare necessario fornire alcune specificazioni interpretative di seguito descritte.

In relazione alla voce (costi) *per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci* essa si intende valorizzata in relazione ai consumi di pertinenza dell'esercizio considerato, che nel bilancio civilistico sono rappresentati dai costi di acquisto, aumentati o diminuiti delle *variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci*, rispettivamente in caso di saldo negativo o positivo. Gli schemi originari evidenziavano, nel dettaglio e separatamente, le voci *consumi di combustibili, lubrificanti e consumi di ricambi e altri materiali*. Al fine di migliorare la chiarezza delle poste relative ai consumi si è ritenuto, in fase di revisione, di isolare, nell'ambito di un'unica macro-voce denominata *consumi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci*, l'impatto dei consumi di bunkeraggio (*carburante per navigazione*) ed esplicitare quello relativo alle attività manutentive (*ricambi e materiale per riparazione/manutenzione*), rispetto a tutti gli altri consumi che trovano invece collocazione nella categoria residuale *altro*. Al fine di stimare il costo del carburante per la navigazione l'EA ricorre agli indici annuali S&P Platts ultimi disponibili derivanti dalla rilevazione dei prezzi dei principali carburanti convenzionali, inclusivi dei relativi costi accessori.

Rilevano, in secondo luogo, i costi relativi ai servizi che negli schemi ART originari si articolavano nelle sotto-voci di dettaglio dei costi operativi: *servizi portuali navi, servizi di manutenzione, acquisizione e traffico, noleggi passivi naviglio, assicurazioni, sicurezza trasporto passeggeri, veicoli e merci* e nella voce residuale *servizi* inserita all'interno dei *costi amministrativi e generali*. Nel passaggio alla classificazione per natura si

sono introdotte le voci *costi per servizi di terzi* e *costi per godimento di beni di terzi*; in quest'ultima categoria rientrano, a titolo di esempio, i *canoni di leasing/noleggio naviglio non capitalizzati*, che si riferiscono ai costi relativi a navi noleggiate (a scafo armato o nudo, *i.e.* con o senza equipaggio) per l'esercizio dei servizi rientranti nel perimetro del CdS, qualora non si opti per la rilevazione a stato patrimoniale prevista dalla regolazione (cfr. *infra*), ma anche i costi relativi alla locazione di spazi per lo svolgimento dell'attività di biglietteria, o di altri immobili necessari per lo svolgimento dell'attività di trasporto (*per locazione immobili funzionali all'attività*).

Nella voce *costi per servizi di terzi* rientrano invece i *servizi portuali navi* che includono tutti i servizi ricevuti in ambito portuale e riconducibili al servizio di trasporto oggetto del contratto, tra i quali, in particolare, i diritti portuali, i servizi tecnico-nautici – che comprendono pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio, evidenziati in una specifica sottovoce - e ogni altro servizio inerente allo scalo della nave.

Nella categoria *acquisizione e traffico* sono inclusi, in particolare, le provvigioni a biglietterie, agenzie e uffici viaggio sui noli (passeggeri e merci), la pubblicità e altre iniziative promozionali, nonché le spese di imbarco e sbarco. La voce *servizi di manutenzione* si riferisce alle attività c.d. "ordinarie" e include i costi relativi a manutenzioni esternalizzate, volte esclusivamente al mantenimento o al ripristino della funzionalità sia del naviglio che delle attrezzature a esso funzionali (ad es. il materiale di sicurezza).

Nella nuova voce *costi del personale* sono inclusi sia i costi relativi al personale navigante che a quello di terra, da tenere distinti come sotto-voci al fine di evidenziare, in particolare il peso della prima categoria sul totale dei costi operativi; il personale di terra è stato ulteriormente suddiviso in "amministrativo" e "operativo" per dare maggiormente conto di alcune attività effettuate internamente a terra di natura diversa da quella amministrativa (ad es. alcuni interventi manutentivi). Con riguardo alla stima di tale costo in sede di PEFS, l'EA tiene conto del fabbisogno di unità derivante dal perimetro del servizio – definito anche in considerazione delle navi da impiegare per il servizio e delle relative tabelle di armamento – espresso in FTE (*full time equivalent*), rappresentato con il dettaglio di categorie e qualifiche atto ad applicare il corrispondente trattamento economico come previsto dal CCNL per ciascun livello retributivo, inclusivo dei diversi istituti indiretti previsti.

La voce *oneri diversi di gestione* contempla, infine, una pluralità di costi che non trovano collocazione nelle precedenti categorie, inclusi, *inter alia*, delle spese amministrative generali, nonché di imposte e tasse ammesse (tra le quali i tributi locali e, in particolare, l'IRAP sul costo del lavoro non deducibile).

Non sono invece considerate attinenti alla gestione ordinaria inerente al servizio gravato da OSP le svalutazioni di cui alla voce B) 10) c) e d) *ex art.* 2425 c.c., tenuto conto del principio regolatorio in base al quale le immobilizzazioni sono rilevate nello Schema 2 al valore contabile residuo, escludendo l'iscrizione al valore recuperabile, anche se minore di quello residuo, nonché delle regole semplificate relative al (limitato) contributo dei crediti alla valorizzazione del CIN; con riferimento agli accantonamenti a fondi inerenti agli OSP, qualora pertinenti (è il caso, ad esempio, fondo per le manutenzioni ordinarie cicliche), questi vengono rilevati nella specifica voce annualmente, mentre nell'anno di utilizzo del fondo, la voce di costo, a fronte dell'inserimento del costo effettivamente sostenuto nella specifica voce di conto economico (ad es. "Servizi di manutenzione" con riferimento all'esempio proposto) dovrà contestualmente essere movimentato, con segno negativo, l'utilizzo del fondo nell'apposita voce 2.f, a parziale/totale storno di tale voce di costo; al fine di dare la corretta rappresentazione dei costi operativi la voce 2.f è portata a diretta riduzione della voce 2; in caso di redazione del PEFS e PEF è sufficiente valorizzare la voce "accantonamenti per rischi", mentre in caso di aggiornamento del PEF di fine periodo regolatorio per la verifica dell'equilibrio economico finanziario, in caso di utilizzo del relativo fondo, la voce 2.f dovrà essere valorizzata come sopra specificato.

Sono in ogni caso esclusi dal perimetro dei costi operativi utile ai fini regolatori:

- **sanzioni/penali da inadempienze contrattuali** che non possono in alcun modo essere riconosciute all'impresa) per la non attinenza all'adempimento degli OSP;

- **oneri finanziari** stante la riconducibilità a una gestione diversa da quella operativa;
- gli **oneri fiscali** fatta eccezione, per i tributi locali (e.g. TARI e IMU) e l'IRAP calcolata sul costo del personale non deducibile (voce *oneri diversi*); una *proxy* dell'IRAP sulla base imponibile ammessa è invece considerata nel calcolo dell'utile ragionevole determinato al lordo delle imposte;
- ;
- **rettifiche di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali e altre svalutazioni/rivalutazioni e altri oneri straordinari**, in quanto non ascrivibili all'ordinario processo produttivo delle attività.

Come anticipato *supra*, alcune delle voci sopra rappresentate pur essendo escluse dal perimetro delle poste ammissibili ai fini della redazione del PEF **sono rilevate nella CoReg** per scopi informativi e di trasparenza (e.g. gli oneri diversi relativi al pagamento di sanzioni/penali all'EA in applicazione del CdS di cui sopra).

Gli schemi di CoReg ex Misura 12 e all'Annesso6 dell'Allegato A alla delibera n. 22/2019 – i cui contenuti e le cui finalità sono spesso confusi e/o sovrapposti al PEF – sono redatti dall'IN *ex post* e mirano infatti a garantire: i) la separazione contabile tra attività soggette a OSP sovvenzionate (e, nell'ambito di queste, tra le diverse linee di ciascun CdS o relative a servizi gravati da OSP orizzontali compensati) e attività offerte in libero mercato effettuate dallo stesso operatore, ii) la trasparenza dei conti economici e degli stati patrimoniali regolatori delle imprese affidatarie di servizi soggetti a OSP anche attraverso la riconciliazione con il bilancio civilistico e iii) la riduzione dell'asimmetria informativa tra EA e IA e tra questi e l'Autorità, in quest'ultimo caso anche al fine di elaborare valori di riferimento ed efficienti.. In esito alle revisioni apportate alla delibera n. 22/2019, il contenuto degli schemi di CoReg coincide per la quasi totalità delle voci con quello degli schemi di PEF.

Con riferimento ai ricavi, lo Schema 1 originario considerava, *in primis*, i ricavi delle vendite e delle prestazioni, indicati come "ricavi da trasporto" per la loro attinenza all'attività *core* delle imprese considerate e oggetto principale degli affidamenti. All'interno di essa erano state individuate le sotto-voci di dettaglio relative alle principali entrate della gestione tipica del trasporto marittimo (noli passeggeri, merci, veicoli e altre cose al seguito dei passeggeri); ulteriori specificazioni potevano e tuttora possono essere introdotte al fine di rilevare la quota di ricavi da traffico riconducibile allo *status* di residente, qualora tale informazioni siano rese disponibili dall'azienda nell'ambito della rendicontazione/predisposizione della CoReg e risultassero pertanto stimabili anche in sede di costruzione del PEF.

Analogamente agli schemi originari, le poste relative al valore della produzione individuate quali ammissibili negli schemi revisionati sono coerenti con la nomenclatura di cui all'art. 2425 c.c.:

A) Valore della Produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;

5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.

Per maggiore coerenza con i prospetti di PEF relativi alle altre modalità di trasporto oggetto della regolazione ART, tuttavia, nel nuovo schema la voce relativa ai *ricavi delle vendite e delle prestazioni* (voce A1 del conto economico civilistico) viene rinominata *ricavi da traffico* e contiene al suo interno, oltre alle sotto-voci, già presenti nella precedente versione dello Schema 1, relative alle tipologie di noli tipiche dell'attività di cabotaggio (passeggeri, veicoli, cose al seguito e merci), la voce *compensazioni per agevolazioni/esenzioni tariffarie non coperte dal corrispettivo* che rappresenta, per l'impresa, un mancato ricavo da tariffa compensato con fondi diversi dal corrispettivo contrattuale e trova pertanto tale collocazione in luogo della rilevazione, più comune, nella voce A5.

Non sono incluse tra le voci ammissibili, invece, le variazioni delle rimanenze rispettivamente relative a *prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti* (A2) e a *lavori in corso su ordinazione* (A3), che si riferiscono rispettivamente a: i) beni che si trovano in diverse fasi della produzione e che possono o meno essere venuti nello stato in cui si trovano ma, in ogni caso, contribuiranno a generare reddito solo in esercizi successivi; ii) lavori relativi alla produzione di beni e servizi per un determinato committente eseguiti e non

ancora liquidati; entrambe le fattispecie non si ritengono attinenti o quantomeno comuni nell'ambito della produzione di servizi di trasporto e, pertanto non valorizzabili nel conto economico regolatorio specularmente ai relativi costi di produzione.

Con riguardo agli *incrementi di immobilizzazioni per lavori interni*, pur rilevando che la realizzazione in autoproduzione di immobilizzazioni, siano esse materiali e immateriali, appare, *in primis*, costituire ipotesi residuale nell'ambito del settore di riferimento, si è ritenuto di considerare la possibile valorizzazione della voce rappresentandola tra i ricavi come previsto dal bilancio civilistico, , anche se essa contribuirà, con segno negativo, alla determinazione del totale dei costi operativi, al fine di darne una rappresentazione più chiara e trasparente, al netto di costi capitalizzati. Pertanto, i costi sostenuti nell'esercizio imputabili alla produzione (in corso) di beni strumentali realizzati internamente all'impresa, non potendo tali beni considerarsi ancora attinenti al processo di produzione del servizio, si ritengono non ammissibili e vengono stornati e rinviati al futuro fino a completa realizzazione quando entreranno a far parte del CIN regolatorio generando le relative quote di ammortamento.

All'interno della voce *altri proventi (escluso proventi finanziari)* denominata precedentemente *altri ricavi* (voce A5 del conto economico civilistico) trovano collocazione tutti i ricavi relativi all'esercizio della navigazione non direttamente derivanti da tariffa, quali ad esempio, *inter alia*, quelli relativi ai servizi di bordo (e.g. bar, ristorazione), i quali possono essere offerti in misura differenziata in relazione a durata e tipologia del servizio offerto, diritti di esazione a bordo, lo sfruttamento degli spazi commerciali, i noleggi attivi del naviglio assegnato al servizio onerato (ad es. la nave di riserva), qualora la possibilità di uso promiscuo della flotta fosse prevista dal contratto.

La voce considerata non prevede, invece, l'inserimento dei contributi in conto esercizio versati dagli enti affidanti come corrispettivo dell'esercizio del servizio gravato da OSP, a differenza di quanto avviene nei bilanci civilistici e negli schemi di CoReg, in quanto **tale contributo rappresenta, in sede di definizione del PEF, il risultato finale dell'applicazione degli schemi e non un input dello stesso**. I contributi di cui all'art. 4, comma 1 del decreto-legge n. 457/1997 convertito in legge n. 30/1998¹, pari all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sulle retribuzioni del personale imbarcato sulle navi iscritte nel Registro internazionale, sono invece portati in deduzione del costo del personale come esplicitato nella relativa voce.

La voce originariamente denominata *ricavi diversi* è da considerarsi atta ad accogliere ulteriori voci inerenti al servizio residuali rispetto a quelle specificamente individuate negli schemi ed è assorbita nella nuova versione dalla sottovoce *altro* della voce A5.

Appare, infine, necessario specificare che alcune voci (anche di costo) di difficile stima in fase di costruzione del PEF simulato da parte dell'EA in quanto dipendenti da eventi non prevedibili (ad es. penali comminate agli utenti o rimborsi assicurativi ricevuti) devono essere valorizzate dall'impresa con effetto sul corrispettivo, laddove pertinenti, in fase di definizione del PEF di fine periodo regolatorio per la parte a consuntivo, ma anche nell'ambito della definizione del PEF, qualora tali valori siano stimabili, anche sulla base di valori annuali medi storicamente rilevati (ad es. nel caso delle sopra menzionate penali contrattuali).

¹ Cfr. Art. 4, comma 1: "Ai soggetti che esercitano l'attività produttiva di reddito di cui al comma 2 [derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale, n.d.r.] è attribuito un credito d'imposta in misura corrispondente all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale di bordo imbarcato sulle navi iscritte nel Registro internazionale, da valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi. Detto credito non concorre alla formazione del reddito imponibile. Il relativo onere è posto a carico della gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1. Per le navi traghetto ro-ro e ro-ro pax iscritte nel registro internazionale adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, il beneficio di cui al presente comma è attribuito a condizione che sulla nave nel periodo cui si riferisce il versamento delle ritenute alla fonte sia stato imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario".

Figura 2 – Versione consolidata dello Schema 1, Annesso 8 all'Allegato A alla delibera n. 22/2019

Schema 1 - Conto Economico Regolatorio

L'obiettivo del presente schema è quello di calcolare la quota di costi operativi e ammortamenti sostenuti per l'adempimento degli OSP non coperti dai ricavi generati dall'assolvimento degli stessi che necessitano, assieme all'utile ragionevole (vd. Schema 2 e 3), di compensazione attraverso corrispettivi contrattuali.

Componenti economiche		Anno 1	Anno ...	Anno n
1.a	Ricavi da traffico			
1.a.i	Noli passeggeri			
1.a.ii	Noli veicoli e altre cose al seguito			
1.a.iii	Noli merci			
1.a.iv	Compensazioni per agevolazioni/esenzioni tariffarie non coperte dal corrispettivo			
1.a.v	Altro (specificare nelle note)			
1.b	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
1.c	Altri proventi (esclusi proventi finanziari)			
1.c.i	Servizi di bordo			
1.c.ii	Noleggi attivi naviglio [1]			
1.c.iii	Altro (specificare nelle note)			
1 = 1.a + 1.c	Totale ricavi generati dall'assolvimento degli OSP [2]			
2.a	Consumi di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci [3]			
2.a.i	Carburanti per navigazione			
2.a.ii	Ricambi e materiale per riparazione/manutenzione			
2.a.iii	Altro (specificare nelle note)			
2.b	Costi per servizi di terzi			
2.b.i	Servizi portuali navi			
2.b.i.i	di cui per servizi tecnico-nautici (pilotaggio, rimorchio, ormeggio battellaggio)			
2.b.ii	Servizi di manutenzione			
2.b.iii	Acquisizione e traffico			
2.b.iv	Altro (specificare nelle note)			
2.c	Costi per godimento beni di terzi			
2.c.i	Canoni di leasing/noleggio naviglio non capitalizzati [4]			
2.c.ii	Canoni di locazione immobili funzionali all'attività (e.g. biglietterie)			
2.c.iii	Altro (specificare nelle note)			
2.d	Costo del personale			
2.d.i	Personale navigante (al netto degli sgravi di cui di cui art. 4, comma 1 del d.l n. 457/1997)			
2.d.ii	Personale di terra			
2.d.ii.i	di cui amministrativo			
2.d.ii.ii	di cui operativo (ad es. manutenzioni)			
2.d.iii	Altro (specificare nelle note)			
2.e	Oneri diversi di gestione			
2.e.i	IRAP sul costo del personale non deducibile			
2.e.ii	Altro (specificare nelle note)			
2.f.	[Utilizzo fondi rischi] [5]			
2 = 2.a + 2.b + 2.c + 2.d + 2.e - 2.f - 1.b	Totale costi operativi sostenuti per l'assolvimento degli OSP [2]			
3.a	Accantonamenti per rischi			
3.a.i	Per manutenzioni cicliche			
3.a.ii	Altro (specificare nelle note)			
3.b	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali			
3.c	Ammortamenti immobilizzazioni materiali			
3.c.i	Immobili strumentali/funzionali all'attività di cabotaggio			
3.c.ii	Naviglio autofinanziato			
3.c.ii.i	di cui manutenzione straordinaria/revamping capitalizzati			
3.c.iii	Canoni di leasing/noleggio naviglio capitalizzati [4]			
3.c.iv	Dotazioni di bordo			
3.c.v	Altro (specificare nelle note)			
3 = 3.a + 3.b + 3.c	Totale accantonamenti e ammortamenti			

[1] Naviglio impiegato per lo svolgimento dei servizi gravati da OSP, autofinanziato e non completamente ammortizzato (imputato nello Schema 2)

[2] la voce 1.b non è sommata ai ricavi ma portata a diretta riduzione dei costi operativi

[3] Costi ± variazione delle rimanenze

contabile IFRS 16 per i bilanci che applicano i principi contabili internazionali; a tale scopo è necessario che il leasing in questione presenti le seguenti caratteristiche principali individuate sulla base delle condizioni previste dal sopra menzionato principio IFRS 16 (al quale si rimanda per maggiori dettagli): i) identificazione del bene e assenza di diritto di sostituzione per il fornitore; ii) diritto del locatario ai benefici economici derivanti dall'uso del bene; iii) diritto del locatario alla direzione dell'uso del bene; l'iscrizione allo stato patrimoniale avviene sulla base del valore del "diritto all'uso" determinato quale valore attuale della somma di canoni/pagamenti futuri, pagamenti anticipati, costi diretti ed eventuali costi di smantellamento; il tasso di attualizzazione corrisponde al tasso di remunerazione del capitale o al tasso riconosciuto all'IA, in relazione alla modalità di determinazione dell'utile ragionevole impiegata.

[5] In caso di accantonamento al/ai fondo/i rischi relativo/i a costi pertinenti a servizio di trasporto gravato da OSP (ad es. il fondo manutenzioni cicliche), la quota accantonata annualmente viene rilevata nella voce "accantonamento per rischi", mentre nell'anno di utilizzo del fondo, a fronte dell'inserimento dello stesso costo sostenuto nella specifica voce di conto economico (ad es. "Servizi di manutenzione" in caso di manutenzioni cicliche esternalizzate) dovrà essere indicato, con segno negativo, l'utilizzo del fondo nell'apposita voce 2.f, a parziale/totale storno della voce di costo; al fine di dare la corretta rappresentazione dei costi operativi la voce 2.f è portata pertanto a diretta riduzione della voce 2; in caso di redazione del PEFS e PEF è sufficiente valorizzare la voce "accantonamenti per rischi", mentre in caso di aggiornamento del PEF per la verifica dell'equilibrio economico finanziario, in caso di utilizzo del relativo fondo, la voce 2.f dovrà essere valorizzata come sopra specificato.

4. Individuazione del capitale investito netto (CIN) e determinazione dell'utile ragionevole

Il CIN rappresenta una grandezza data dalla somma algebrica di poste dell'attivo e del passivo dello stato patrimoniale specificamente individuate che misurano il capitale apportato dall'impresa per l'esercizio del servizio oggetto del contratto di servizio. Con l'entrata in vigore della delibera n. 177/2024, al fine di calcolare l'utile ragionevole con la modalità ordinaria (*infra*), al CIN si applica un tasso di rendimento del capitale che può essere rappresentato alternativamente dal WACC determinato annualmente dall'Autorità o da altro tasso di rendimento, diverso dal WACC ART scelto dall'EA, che assume un valore compreso tra un *cap* (maggiorazione di 200 punti base del WACC ART) e un *floor* tasso privo di rischio impiegato per il calcolo dello stesso WACC ART) anch'essi definiti dall'Autorità (Misura 18.1 della delibera n. 22/2019).

I parametri che compongono il WACC ART non risultano modificabili a posteriori, né estrapolabili dalla formula generale al fine di adattarli a casi specifici o situazioni contingenti e rappresentare asseriti scostamenti del livello di rischio da quello medio di mercato, senza che la metodologia seguita per definire il margine di utile perda di rigore. Nondimeno, il WACC ART rappresenta il valore di riferimento della modalità considerata, stante la possibilità per l'EA, secondo quanto previsto dalla citata Misura 10.1 della delibera n. 22/2019, prevedere, previa motivata richiesta di valutazione preventiva all'Autorità (che si esprime entro 45 giorni) tassi di rendimenti del CIN diversi dal WACC, superiori o inferiori a esso entro i limiti stabiliti dall'Autorità. Ciò in relazione alla presenza o meno (quest'ultima ipotesi segnatamente riscontrabile nel caso dell'appalto) di *"investimenti, indicati nel bando di gara, di significativo grado di rischiosità, correlato anche alla gestione caratteristica, finanziati dall'IA e funzionali al miglioramento del servizio, riguardanti, in particolare, il rinnovamento del naviglio, con rischio in capo all'IN"*.

In caso di discostamento dal WACC ART da parte dell'EA è inoltre prevista la possibilità per i PG nell'ambito della procedura concorsuale di offerte di un tasso di remunerazione del CIN diverso dal WACC e da quello individuato dall'EA, tenuto conto altresì delle medesime soglie stabilite dall'Autorità per l'EA.

Con riguardo alla sua determinazione, gli elementi contenuti nello Schema 2 di cui alla citata delibera n. 22/2019 corrispondono alle poste dello stato patrimoniale di cui all'art. 2424 c.c.:

Attivo:

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali:

1) costi di impianto e di ampliamento;

2) costi di sviluppo;

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;

7) altre.

II - Immobilizzazioni materiali:

1) terreni e fabbricati;

2) impianti e macchinario;

3) attrezzature industriali e commerciali;

4) altri beni;

C) Attivo circolante:

I - Rimanenze:

1) materie prime, sussidiarie e di consumo;

II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

1) verso clienti;

5-quater) verso altri

Passivo:

D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

7) debiti verso fornitori;

La versione originaria dello Schema 2 di cui alla citata delibera n. 22/2019 (Figura 3) considerava le voci B-I (2, 3, 7) e B-II (2,3 e 4), C-I e C-II (1 e 5-*quater*) al netto della voce D (7). La voce D 14 rilevava esclusivamente con riguardo all'utilizzo dei corrispondenti fondi e pertanto ai relativi costi rilevati nel conto economico (Schema 1) nella misura della variazione del fondo in annualità successive (*infra*).

Figura 3 – Versione originale dello Schema 2 di cui al Prospetto 3, Annesso 1, Allegato A alla delibera n. 22/2019

Schema 2 - Capitale investito netto ai fini regolatori	Rif. 2424 c.c.	Anno 1	Anno 2	Anno...	Anno n
Cespiti imputabili alle attività di servizio pubblico					
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>	<i>B) I)</i>				
Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	B) I) 2)				
Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	B) I) 3)				
Concessioni, licenze e marchi	B) I) 4)				
Altre	B) I) 7)				
<i>Immobilizzazioni materiali</i>	<i>B) II)</i>				
Impianti e macchinari*	B) II) 2)				
Attrezzature industriali e commerciali	B) II) 3)				
Altri beni	B) II) 4)				
<i>Rimanenze</i>	<i>C) I)</i>				
<i>Crediti verso clienti - Crediti commerciali [noli merci]</i>	<i>C) II) 1)</i>				
<i>Crediti verso altri - Crediti verso agenzie di linea e uffici viaggio</i>	<i>C) II) 5 quater)</i>				
<i>Debiti verso fornitori</i>	<i>D) 7)</i>				
CAPITALE INVESTITO NETTO REGOLATORIO					
<i>Disponibilità liquide</i>	<i>C) IV)</i>				
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO OPERATIVO					

*la voce impianti e macchinari include il naviglio acquisito in leasing/noleggio da imputare sulla base di quanto previsto dai principi contabili IFRS n. 16 laddove il leasing/noleggio in questione presenti le caratteristiche previste dallo stesso IFRS 16.

Il prospetto considerato conteneva pertanto solo alcune delle voci ex art. 2424 c.c., riproponendone la denominazione originale (nello schema civilistico sono precedute da numeri arabi), poiché *ab origine* ritenute attinenti alla formazione del CIN necessario per lo svolgimento del SIEG e conseguentemente idonee a contribuire alla determinazione dell'utile ragionevole dell'IA.

Nell'ambito della revisione dello stesso (Figura 5) sono state a ogni modo riconsiderate alcune ulteriori voci ex art. 2424 c.c. al fine di una migliore specificazione delle poste che contribuiscono alla composizione del CIN.

Nell'attivo regolatorio è stata confermata l'esclusione, in primo luogo, della voce *crediti verso soci per versamenti ancora dovuti* (voce A dello stato patrimoniale civilistico), inerente a operazioni tra la società e i soci concernenti la formazione del patrimonio netto e, in particolare, a obbligazioni assunte (e non ancora assolte) da questi ultimi nei confronti della prima, e pertanto non riconducibile all'attività strettamente operativa.

Vengono invece considerate la quasi totalità delle voci incluse nelle categorie *immobilizzazioni immateriali* (BI) e *immobilizzazioni materiali* (BII).

Con riferimento alle immobilizzazioni immateriali sono ritenuti ammissibili i *costi di impianto e di ampliamento* e i *costi di sviluppo*, di natura pluriennale, i quali si riferiscono, infatti, a momenti ben precisi della vita dell'impresa quali la fase di *start-up* (costi di impianto) o di ampliamento della propria capacità produttiva, non tanto in termini quantitativi ma piuttosto in relazione all'estensione dello *scope* della propria attività (ampliamento); originariamente tali poste erano state escluse dagli schemi in considerazione della riconducibilità alla fase pre-operativa dell'impresa e/o a quella di espansione delle proprie attività, circostanze che rendono i relativi costi difficilmente riconducibili ai SIEG in questione, tenuto conto delle caratteristiche del mercato e degli operatori potenziali che risultano svolgere attività consolidate con strutture altrettanto stabili. Tuttavia, nel favorire un'interpretazione estensiva dei criteri fissati dall'Autorità, appare a ogni modo opportuno l'inserimento nel nuovo Schema 2 di tale voce, seppur

limitatamente alle spese di *start-up* o ampliamento, sostenute in relazione al servizio per il quale si concorre. I *costi di sviluppo* si riferiscono ad attività non ordinarie di applicazione della ricerca o delle conoscenze maturate allo sviluppo di nuovi servizi o al miglioramento degli stessi. Pur evidenziando alcuni limiti applicativi nel contesto considerato, tale voce era stata originariamente inclusa nello Schema 2 al fine di tener conto di eventuali costi, riconducibili alla progettazione di nuovi servizi, sostenuti per partecipare ad affidamenti relativi a collegamenti non serviti in precedenza come *incumbent* ed è pertanto confermata nei nuovi schemi.

Il nuovo prospetto revisionato include i costi capitalizzati relativi a beni immateriali riconducibili alle voci *diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno e concessioni, licenze, marchi e diritti simili*; se con riferimento alla voce B13 parrebbero rilevare, in relazione all'attività considerata, principalmente i costi relativi all'acquisizione (o realizzazione, anche se soluzione meno frequente) di *software* applicativi, nel secondo caso risultano attinenti, in particolare, i costi per l'ottenimento di concessioni per l'esercizio di attività proprie degli enti concedenti (*i.e.* i servizi di trasporto) o su beni di loro proprietà, nonché quelli per i diritti di licenza d'uso e marchi.

Di più difficile riconduzione ai SIEG risulta la voce *avviamento* che si riferisce alla valorizzazione di una qualità (quantificabile) dell'azienda, ultronea rispetto alla somma dei beni che la compongono; i relativi costi sono stati esclusi dal CIN regolatorio anche nella sua nuova versione sia per la sua natura non operativa sia per le condizioni che devono essere soddisfatte affinché esso possa essere iscritto tra le immobilizzazioni, tra le quali l'acquisizione a titolo oneroso nell'ambito dell'acquisto di una impresa o di operazioni di conferimento, fusione o scissione.

Non è stata considerata, inoltre, la voce *immobilizzazioni in corso e acconti* in quanto inclusiva di costi riferiti alla realizzazione di un bene immateriale per il quale non sia ancora stata acquisita la piena titolarità del diritto o ad anticipi a fornitori per immobilizzazioni immateriali non ancora iscrivibili a bilancio; in entrambi i casi, i beni considerati, non possono ritenersi ancora attinenti al processo di produzione del servizio e pertanto i relativi costi sono esclusi dal CIN fino a completa realizzazione.

Infine, la voce *altro* raccoglie eventuali costi capitalizzabili che non trovano collocazione nelle voci che la precedono, risultando per tale ragione di meno frequente valorizzazione nel contesto specifico di determinazione del CIN, pur essendo prevista come voce residuale la cui movimentazione deve essere in ogni caso giustificata in relazione all'attinenza dei relativi costi all'attività operativa dell'impresa.

Con riguardo alle immobilizzazioni materiali, la voce *terreni e fabbricati* non è stata originariamente inserita nello Schema 2 in considerazione delle caratteristiche specifiche dei servizi marittimi che, rispetto ad altre modalità (si pensi ad esempio ai servizi ferroviari) richiedono una minore dotazione di immobili di proprietà essendo, generalmente, l'attività manutentiva demandata ai cantieri navali e le strutture funzionali all'attività, quali biglietterie e/o uffici informazioni, collocate all'interno delle aree portuali e pertanto acquisite in locazione. Tuttavia, appare ragionevole la previsione nel nuovo Schema 2 della voce in questione, seppure limitatamente ai fabbricati strettamente strumentali per l'attività dell'impresa, laddove facenti parte delle immobilizzazioni aziendali.

Le voci *impianti e macchinario, attrezzature industriali e commerciali e altri beni* sono invece state previste originariamente, nello Schema 2 ma richiedono, in sede di revisione, ulteriori specificazioni a fini chiarificatori; con riguardo alla prima, rientrano in tale categoria i beni che compongono la flotta dell'impresa di navigazione, anche acquisiti in *leasing* essendo prevista la possibilità imputare i relativi costi sulla base di quanto previsto dai principi contabili IFRS n. 16, laddove il *leasing*/noleggio in questione presenti le caratteristiche previste dallo stesso IFRS 16 e anche in caso di applicazione dei principi contabili nazionali. Sono capitalizzate, e rientrano pertanto in questa voce, anche le migliorie effettuate su cespiti di proprietà aventi utilità pluriennale.

Con riferimento alla voce *attrezzature industriali e commerciali* rilevano invece le attrezzature che, legate al processo produttivo del servizio, completano la capacità funzionale di impianti e macchinari, con particolare riferimento alla flotta stessa, quali le dotazioni di bordo e di sicurezza. La voce residuale *altri beni* accoglie beni non classificabili nelle precedenti categorie ma strumentali all'attività dell'impresa e con utilità prestata negli anni (ad es. *personal computer* e altre attrezzature informatiche).

Analogamente a quanto rappresentato per le immobilizzazioni immateriali, non è considerata ai fini della determinazione del CIN la voce *immobilizzazioni in corso e acconti* (cfr. *supra*).

Gli *asset* sono iscritti al costo di acquisto, al netto di eventuali contributi in conto capitale, incrementato dei costi sostenuti per interventi capitalizzati (manutenzioni straordinarie, *revamping*). Il costo di acquisto o di produzione non potrà includere spese previste, ma non ancora effettivamente sostenute, né i relativi oneri finanziari. Con riferimento agli interventi manutentivi capitalizzabili si intendono per questi gli interventi di tipo straordinario che si sostanziano in ampliamenti, ammodernamenti, sostituzioni e altri miglioramenti riferibili al bene che producono un aumento significativo e misurabile di capacità, di produttività o di sicurezza dei cespiti ovvero ne prolunghino la vita utile.

Non sono inoltre considerati ai fini della determinazione del CIN i costi capitalizzati relativi alla voce *immobilizzazioni finanziarie* (BIII dello stato patrimoniale civilistico), sia che si tratti di partecipazioni sia di crediti finanziari, in quanto attinenti alla gestione finanziaria dell'impresa e non ordinaria, al contrario dei crediti commerciali iscritti tra l'attivo circolante che vengono invece inseriti tra le voci dello Schema 2 (*infra*).

Con riguardo all'attivo circolante sono presi in considerazione per la determinazione del CIN le *rimanenze* e i *crediti*.

La valorizzazione delle rimanenze è riconducibile, in particolare, alla necessità di disporre di quantità di beni in magazzino superiore ai consumi annuali, ad esempio al fine di garantire l'efficiente e continuo svolgimento del servizio come nel caso di ricambi funzionali alla manutenzione del naviglio impiegato nel servizio, là dove tale manutenzione è effettuata internamente, per un pronto ripristino dell'operatività in caso di guasti o danneggiamenti, oppure con lo scopo di non subire le oscillazioni dei prezzi ad esempio nel caso dell'acquisto di riserve di carburante.

Anche in relazione ai crediti, la scelta dell'Autorità è ricaduta sulle voci strettamente inerenti all'attività operativa delle imprese di navigazione con anche l'indicazione delle due categorie di crediti operativi più comuni: commerciali, che includono ad esempio, quelli verso gli operatori di trasporto merci e logistica, che generalmente usufruiscono di condizioni di pagamento differito, e verso l'ente affidante per pagamenti differiti del corrispettivo.

In relazione a quest'ultima categoria, nell'ambito dell'attività di monitoraggio e di confronto con gli *stakeholder* si infatti è rilevata la prassi di prevedere, nei contratti di servizio, il pagamento posticipato da parte degli enti affidanti del corrispettivo, il quale generalmente rappresenta una quota significativa dei ricavi totali; il ritardato pagamento può avere un impatto rilevante sui flussi finanziari dell'impresa e, pertanto, al fine di risolvere eventuali incertezze applicative appare necessario prevedere, nella versione revisionata, la specifica voce *crediti verso enti affidanti per pagamenti differiti del corrispettivo*. Tale voce può essere valorizzata anche in sede previsionale, nel rispetto dei limiti specificati (*infra*); si rappresentano in Figura 4, a mero titolo esemplificativo, alcune casistiche di pagamenti differiti:

Figura 4 – Esempificazione del calcolo del credito medio annuo vs. EA

Rate trimestrali pagamento a 30 gg	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Credito/anno medio vs. EA
valori alla fine del mese													
corrispettivo mensile spettante	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	200
incasso fattura da EA				300			300			300			
crediti vs. EA	100	200	300	100	200	300	100	200	300	100	200	300	
Rate trimestrali pagamento a 60 gg	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Credito/anno medio vs. EA
valori alla fine del mese													
corrispettivo mensile spettante	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	275
incasso fattura da EA					300			300			300		
crediti vs. EA	100	200	300	400	200	300	400	200	300	400	200	300	
Rate trimestrali pagamento a 90 gg	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Credito/anno medio vs. EA
valori alla fine del mese													
corrispettivo mensile spettante	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	350
incasso fattura da EA						300			300			300	
crediti vs. EA	100	200	300	400	500	300	400	500	300	400	500	300	

Il valore da inserire a PEF è determinabile quale media dei crediti nei confronti dell'EA rilevabili alla fine di ciascun mese dell'anno.

Infine, la sottovoce residuale *altro* include, ad esempio, i crediti verso le agenzie di linea/viaggio che acquisiscono il traffico (passeggeri e/o merci) in luogo dell'impresa di navigazione e liquidano, periodicamente e differiti nel tempo, gli incassi da tariffa. Il passeggero, invece, generalmente acquista il servizio direttamente dall'impresa, effettuando il pagamento contestualmente all'emissione del biglietto, anche tramite *app* o altre piattaforme, e non generando pertanto crediti dell'impresa verso terze parti.

In relazione alla mancata attinenza all'attività operativa non pare invece pertinente l'inserimento anche nel nuovo Schema 2 e delle voci *crediti tributari* e *imposte anticipate* che rilevano le attività attinenti alla fiscalità corrente e differita; in coerenza con le scelte effettuate per le immobilizzazioni finanziarie, per l'attinenza alla gestione finanziaria e non operativa non sono, infine, né tutte le attività finanziarie diverse da quelle contenute nella voce BIII dello stato patrimoniale civilistico, né le disponibilità liquide.

Infine, si ritiene di escludere dalla partecipazione alla determinazione del CIN anche le voci relative a ratei e risconti (anche passivi), che rappresentano poste inerenti al disallineamento tra competenza e manifestazione finanziaria, posto che la predisposizione del PEF dovrebbe avvenire con contabilizzazione per competenza assumendo una coincidente manifestazione finanziaria e che l'eventuale squilibrio verrebbe ad annullarsi nel periodo di piano. Con riguardo alle voci del passivo dello stato patrimoniale che nell'ambito della determinazione del CIN regolatorio se valorizzate andrebbero a ridurre il relativo valore, si è ritenuto di considerare, anche al fine di garantire la consistenza dello stesso CIN, la sola voce relativa ai debiti commerciali, escludendo conseguentemente dallo Schema 2 le voci *patrimonio netto*, *fondi per rischi e oneri*, *trattamento di fine rapporto lavoro subordinato*, i debiti della voce D diversi da quelli commerciali.

Con riferimento a crediti e debiti appare necessario, inoltre, integrare ulteriori specificazioni finalizzate, da una parte, a rendere coerenti i criteri di determinazione del CIN con la regolazione applicata dall'Autorità in altri settori regolati e, dall'altra, a favorire una adeguata valorizzazione dello stesso capitale. Si fa riferimento, in particolare, all'individuazione della soglia limite ai crediti iscrivibili a CIN che, nell'ambito della revisione della delibera n. 22/2019 è fissata pari al 30% dei costi regolatori ammessi dati dalle voci 2 e 3 dello Schema 1 consolidato.

Appare necessario, tuttavia, introdurre un'ulteriore specificazione relativa alla rilevazione dei debiti commerciali, atta a evitare l'eccessivo peso (negativo) degli stessi nella determinazione del CIN; a tal fine si ritiene di dover individuare una soglia massima di rilevazione dei debiti verso fornitori nel limite dei crediti commerciali rilevati. Pertanto, eventuali debiti idonei a essere inseriti nello Schema 2 ma eccedenti tali crediti (rilevati nei limiti del 30% come sopra specificato) non dovranno essere contabilizzati, con la conseguenza che il valore dei crediti è suscettibile di essere azzerato dai debiti ma questi ultimi non possono incidere negativamente sul valore dato dalla somma dei costi inerenti ad *asset* e rimanenze. Alla luce di

quanto sopra esposto, lo Schema 2 più volte menzionato può intendersi integrato con le specificazioni di cui alla Figura 5.

Rispetto alla versione originaria, nel nuovo Schema 2 sono rappresentati gli elementi per la determinazione dell'utile ragionevole con la modalità ordinaria: nella fattispecie il CIN determinato sulla base delle specificazioni sopra esposte, il WACC pubblicato dall'Autorità e in vigore al momento della definizione del PEFS oltre all'eventuale tasso di rendimento alternativo individuato dall'EA in base a quanto previsto dalla Misura 18.1 della delibera n. 22/2019 (Figura 5).

Figura 5 – Versione consolidata dello Schema 2, Annesso 8 all'Allegato A alla delibera n. 22/2019

Componenti patrimoniali		Anno 1	Anno ...	Anno n
1.a	Immobilizzazioni immateriali			
1.a.i	Costi di impianto e di ampliamento [1]			
1.a.ii	Costi di sviluppo [2]			
1.a.iii	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno [3]			
1.a.iv	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili [4]			
1.a.v	Altro (specificare nelle note)			
1.b	Immobilizzazioni materiali			
1.b.i	Terreni e fabbricati			
1.b.i.i	di cui immobili funzionali all'attività di cabotaggio			
1.b.ii	Impianti e macchinario			
1.b.ii.i	di cui naviglio autofinanziato			
1.b.ii.ii	di cui manutenzione straordinaria/revamping <u>capitalizzati</u>			
1.b.ii.iii	di cui i naviglio acquisito in leasing/noleggio <u>capitalizzato</u>			
1.b.iii	Attrezzature industriali e commerciali			
1.b.iii.i	Di cui dotazioni di bordo			
1.b.iv	Altro (specificare nelle note)			
1 = 1.a + 1.b	Totale immobilizzazioni immateriali e materiali			
2.a	Rimanenze (materie prime, sussidiarie, di consumo e merci)			
2.b	Crediti [5]			
2.b.i	Commerciali			
2.b.i.i	di cui crediti verso agenzie di linea e uffici viaggi			
2.b.ii	Verso ente affidante per pagamenti differiti [6]			
2.b.iii	Altro (specificare nelle note)			
2 = 2.a + 2.b	Totale attivo circolante regolatorio			
3	Totale attivo CIN			
4	Debiti commerciali (passivo CIN) [7]			
5 = 3 - 4	CIN ai fini regolatori			
6	WACC ART			
7	Tasso di rendimento alternativo al WACC ex Misura 10.1			
8	Rapporto tasso alternativo/WACC			
9=7(8)*5	Utile ragionevole (modalità ordinaria)			

[1] limitatamente alle spese di start-up o ampliamento, riconducibili al servizio oggetto di affidamento;

[2] limitatamente alle spese riconducibili alla progettazione di nuovi servizi, non effettuati in precedenza come incumbent;

[3] i.p. costi relativi all'acquisizione (o realizzazione) di software applicativi;

[4] i.p. costi per l'ottenimento di concessioni per l'esercizio di attività proprie degli enti concedenti (i.e. i servizi di trasporto) o su beni di loro proprietà, nonché quelli per i diritti di licenza d'uso e marchi";

[5] In coerenza con altri provvedimenti dell'Autorità, i crediti commerciali sono ammessi nel limite del 30% dei costi regolatori ammessi dati dalle voci 2 e 3 dello Schema 1; ²

[6] i.p. crediti nei confronti dell'EA determinati da pagamenti differiti del corrispettivo dovuto (da contabilizzare in relazione al valore medio presunto rilevabile nel corso dell'anno); ²

[7] i debiti commerciali sono dedotti dal CIN nei limiti dei crediti commerciali ammessi; ²

5. Determinazione della compensazione

Le misure di regolazione introdotte con la delibera n. 22/2019 prevedevano la determinazione della compensazione in applicazione degli Schemi 3 e 4 rappresentati rispettivamente nelle Figure 6 e 7, ora superati e sostituiti con un unico schema rappresentato nella Figura 11.

Figura 6 – Versione originale dello Schema 3 ex Prospetto 3, Annesse 1, Allegato A alla delibera n. 22/2019

Schema 3 - Calcolo del corrispettivo	Anno 1	Anno 2	Anno ...	Anno n
OPEX				
<i>Costi di esercizio</i>				
<i>Costi amministrativi e generali</i>				
CAPEX				
<i>Ammortamenti</i>				
<i>Remunerazione del capitale investito</i>				
RICAVI				
<i>Ricavi da trasporto</i>				
<i>Altri ricavi e proventi</i>				
FLUSSI DI CASSA DA ATTUALIZZARE				
WACC				
VAN FLUSSI DI CASSA				
CORRISPETTIVO ANNUO COSTANTE				

Figura 7 - Versione originale dello Schema 4 ex Prospetto 3, Annesse 1, Allegato A alla delibera n. 22/2019

Schema 4 - Piano finanziario regolatorio	Anno 1	Anno 2	Anno ...	Anno n
OPEX				
CAPEX				
<i>Ammortamenti</i>				
<i>Remunerazione del capitale investito</i>				
RICAVI				
<i>Ricavi da trasporto</i>				
<i>Altri ricavi e proventi</i>				
FLUSSO DI CASSA NETTO				
CONTRIBUTO C/ESERCIZIO				
POSTE FIGURATIVE				
VAN RICAVI				
VAN COSTI				
VAN POSTE FIGURATIVE				
WACC=TIR				

Con l'entrata in vigore della delibera n. 177/2024, la compensazione può essere determinata, in applicazione degli Schemi ART, secondo due modalità distinte – ordinaria e alternativa – definite in funzione delle opzioni di calcolo dell'utile ragionevole a disposizione dell'EA. Con la modalità ordinaria, l'utile ragionevole è calcolato sulla base del prodotto tra il CIN e un tasso di rendimento dello stesso, rappresentato, alternativamente, dal WACC pubblicato annualmente dall'Autorità (e non più richiesto dall'EA all'ART con riguardo a ciascun affidamento), o da diverso tasso di rendimento del capitale scelto dall'EA, in relazione al livello di rischio associato al contratto (o offerto dall'IA in sede di gara); tale tasso può variare rispetto al WACC entro specifiche soglie stabilite dall'Autorità e individuate, in aumento (*cap*), in 200 punti base rispetto al valore del WACC e, in diminuzione (*floor*), nel tasso privo di rischio (*risk free rate*) impiegato nel calcolo dello stesso WACC pubblicato dall'Autorità. Indipendentemente dal tasso di rendimento del capitale scelto, nell'ambito di tale opzione la compensazione è determinata secondo la formula:

Compensazione = costi operativi + ammortamenti + utile ragionevole – ricavi [1]

La modalità alternativa si basa invece sull'*ebit margin* di mercato stabilito dall'Autorità che, moltiplicato per una specifica soglia, scelta dall'EA entro un *range* di valori definito dalla stessa ART (attualmente fissato in 50%-80%), rappresenta l'*ebit margin* contrattuale garantito all'IA. Stabilito il tasso garantito la compensazione si calcola in base alla seguente formula:

$$\text{Compensazione} = \frac{-\text{ricavi} + \text{costi} + (\text{ricavi} \times \text{tasso garantito})}{(1 - \text{tasso garantito})} \quad [2]$$

Con riguardo a entrambe le modalità di calcolo, la compensazione può essere determinata nella forma variabile, costante o c.d. "effettiva" (*infra*).

La modalità alternativa di calcolo dell'utile ragionevole è adottata dall'EA al verificarsi, per almeno un anno di piano, della condizione, di cui ai punti 5 e 7 della Misura 18, calcolata sulla base dei dati dello Schema 3 del quale si rappresenta un estratto in Figura 8.

Figura 8 – Maschera per la verifica della condizione di applicazione della metodologia di calcolo dell'utile ragionevole (Schema 3)

Componenti economiche/Valori calcolati		Anno 1	Anno 2	Anno ...	Anno n	Rif. Incrociati
A	Ricavi generati dall'assolvimento degli OSP					Schema 1:1
B	Costi operativi sostenuti per l'assolvimento degli OSP					Schema 1:2
C	Accantonamenti e ammortamenti					Schema 1:3
D=B+C	Costi operativi + accantonamenti e ammortamenti					Val cal
E	Utile ragionevole met. ord. (WACC o altro tasso di rendimento * CIN)					Schema 2:9
F=D+E	Costi operativi + accantonamenti + ammortamenti + utile					Val cal
<i>Condizione di applicazione della metodologia di calcolo dell'UR</i>						
H	Tasso di riferimento del settore ART					Input
I	Soglia di riferimento ART per verifica condizione					Input
J=H*I	Tasso di riferimento * soglia					Val cal
L=A+(F-A)	Ricavi + (costi operativi + accantonamenti + ammortamenti + utile - ricavi)					Val cal
M=E/L	Utile ragionevole/[ricavi + (costi operativi + ammortamenti + utile - ricavi)]					Val cal
<i>Verifica condizione di applicazione [=SE(M<J;"SI";"NO")]</i>						

La verifica della condizione si basa sul confronto, per ciascun anno di piano, tra due grandezze: la prima rappresentata dal rapporto tra l'utile ragionevole calcolato con la modalità ordinaria e la somma di ricavi e compensazione (anch'essa calcolata con la modalità ordinaria); tale grandezza rappresenta l'*ebit margin* contrattuale ottenuto sulla base della modalità ordinaria e deve essere confrontata con il tasso di riferimento del settore (*ebit margin* di mercato) determinato dall'Autorità sulla base di dati storici delle IA, appositamente analizzati ed elaborati, moltiplicato per una soglia stabilita dalla stessa Autorità (attualmente pari al 50%) che ha lo scopo di evitare distorsioni nel passaggio dalla modalità ordinaria a quella alternativa. Qualora in esito a tale confronto, per tutte le annualità del piano, si abbia:

$$\frac{\text{utile ragionevole}}{\text{ricavi} + \text{compensazione}} \geq \text{tasso di riferimento del settore ART} \times \text{soglia ART} \quad [3]$$

Allora si procederà al calcolo della compensazione secondo la modalità ordinaria (Figura 9, [1])

Figura 9 – Maschera per il calcolo della compensazione secondo la modalità ordinaria (Schema 3)

<i>SE "NO" allora si applica la metodologia ordinaria (WACC o altro tasso di rendimento * CIN)</i>						
N=F-A	Compensazione variabile					Val cal
O	VAN N				Formula Excel =VAN(S/S; N Anno 1 : N Anno n)	Val cal
P	Compensazione costante				Formula Excel =RATA(S/S; ANNI PEF; O)	Val cal
Q=P-N	Poste figurative (compensazione costante - compensazione variabile)					Val cal
P'	Compensazione effettiva [1]					Input
Q'=P'-N	Poste figurative (compensazione effettiva - compensazione variabile)					Val cal
<i>Condizioni di verifica della compensazione costante/effettiva [2]</i>						
R	VAN Q = 0				Formula Excel =SE((TRONCA(VAN(S/S; Q Anno 1 : Q Anno n);1)=0;"SI";"NO")	Val cal
R'	VAN Q' = 0				Formula Excel =SE((TRONCA(VAN(S/S; Q Anno 1 : Q Anno n);1)=0;"SI";"NO")	Val cal
S	WACC ART					Val ART
S'	Altro tasso di rendimento					Val EA/IA

In caso contrario e cioè se, per almeno una annualità del piano:

$$\frac{\text{utile ragionevole}}{\text{ricavi} + \text{compensazione}} < \text{tasso di riferimento del settore ART} \times \text{soglia ART} \quad [4]$$

il calcolo della compensazione avverrà secondo la modalità alternativa (Figura 10, [2]).

Figura 10 – Maschera per il calcolo della compensazione secondo la modalità alternativa (Schema 3)

SE "SI" allora si applica la metodologia alternativa basata sull'EBIT margin					
T	Soglia di riferimento ART per calcolo compensazione				Input
U=T*H	Tasso garantito all'IA				Val cal
V=[(-A+D+(U*A))/(1-U)]	Compensazione variabile				Val cal
Z	VAN V			Formula Excel =VAN(U; V _{Anno 1} ; V _{Anno n})	Val cal
W	Compensazione costante			Formula Excel =RATA(U; ANNI PEF; 0)	Val cal
X	Poste figurative (compensazione costante - compensazione variabile)				Val cal
W'	Compensazione effettiva [1]				Input
X'	Poste figurative (compensazione effettiva - compensazione variabile)				Val cal
Condizioni di verifica della compensazione costante/effettiva [2]					
Y'	VAN X = 0			Formula Excel =SE((TRONCA(VAN(U; X _{Anno 1} ; X _{Anno n});1)=0;"SI";"NO")	Val cal
Y'	VAN X' = 0			Formula Excel =SE((TRONCA(VAN(U; X' _{Anno 1} ; X' _{Anno n});1)=0;"SI";"NO")	Val cal

[1] Compensazione derivante da un'allocazione delle risorse previste a copertura del contratto diversa da quella scaturente dall'applicazione degli schemi ART; opzione da implementare esclusivamente in caso di esigenze finanziarie dell'EA oggettive e inderogabili

[2] Condizione di verifica della compensazione: (R/R'/Y/Y') Il valore attuale netto (VAN) delle poste figurative deve risultare pari a zero (da verificarsi esclusivamente in caso di implementazione della compensazione costante/effettiva)

La Figura 11 rappresenta il nuovo Schema 3 nel suo complesso.

Figura 11 – Nuovo schema 3 di cui all'Annesso 8 all'Allegato A alla delibera n. 22/2019

Schema 3 – Determinazione della compensazione

L'obiettivo dello Schema 3 è la determinazione della compensazione per l'intera durata del contratto, calcolata con le modalità ordinaria o alternativa, in relazione all'esito della verifica della relativa condizione, nelle forme variabile o costante o "effettiva".

Componenti economiche/Valori calcolati		Anno 1	Anno 2	Anno ...	Anno n	Rif. incrociati
A	Ricavi generati dall'assolvimento degli OSP					Schema 1:1
B	Costi operativi sostenuti per l'assolvimento degli OSP					Schema 1:2
C	Accantonamenti e ammortamenti					Schema 1:3
D=B+C	Costi operativi + accantonamenti e ammortamenti					Val cal
E	Utile ragionevole met. ord. (WACC o altro tasso di rendimento * CIN)					Schema 2:9
F=D+E	Costi operativi + accantonamenti + ammortamenti + utile					Val cal
Condizione di applicazione della metodologia di calcolo dell'UR						
H	Tasso di riferimento del settore ART					Input
I	Soglia di riferimento ART per verifica condizione					Input
J=H*I	Tasso di riferimento * soglia					Val cal
L=A+(F-A)	Ricavi + (costi operativi + accantonamenti + ammortamenti + utile - ricavi)					Val cal
M=E/L	Utile ragionevole/(ricavi + (costi operativi + ammortamenti + utile - ricavi))					Val cal
Verifica condizione di applicazione [=SE(M<J;"SI";"NO")]						
SE "NO" allora si applica la metodologia ordinaria (WACC o altro tasso di rendimento * CIN)						
N=F-A	Compensazione variabile					Val cal
O	VAN N				Formula Excel =VAN(S/S'; N _{Anno 1} ; N _{Anno n})	Val cal
P	Compensazione costante				Formula Excel =RATA(S/S'; ANNI PEF; 0)	Val cal
Q=P-N	Poste figurative (compensazione costante - compensazione variabile)					Val cal
P'	Compensazione effettiva [1]					Input
Q'=P'-N	Poste figurative (compensazione effettiva - compensazione variabile)					Val cal
Condizioni di verifica della compensazione costante/effettiva [2]						
R	VAN Q = 0				Formula Excel =SE((TRONCA(VAN(S/S'; Q _{Anno 1} ; Q _{Anno n});1)=0;"SI";"NO")	Val cal
R'	VAN Q' = 0				Formula Excel =SE((TRONCA(VAN(S/S'; Q' _{Anno 1} ; Q' _{Anno n});1)=0;"SI";"NO")	Val cal
S	WACC ART					Val ART
S'	Altro tasso di rendimento					Val EA/IA
SE "SI" allora si applica la metodologia alternativa basata sull'EBIT margin						
T	Soglia di riferimento ART per calcolo compensazione					Input
U=T*H	Tasso garantito all'IA					Val cal
V=[(-A+D+(U*A))/(1-U)]	Compensazione variabile					Val cal
Z	VAN V				Formula Excel =VAN(U; V _{Anno 1} ; V _{Anno n})	Val cal
W	Compensazione costante				Formula Excel =RATA(U; ANNI PEF; 0)	Val cal
X	Poste figurative (compensazione costante - compensazione variabile)					Val cal
W'	Compensazione effettiva [1]					Input
X'	Poste figurative (compensazione effettiva - compensazione variabile)					Val cal
Condizioni di verifica della compensazione costante/effettiva [2]						
Y'	VAN X = 0				Formula Excel =SE((TRONCA(VAN(U; X _{Anno 1} ; X _{Anno n});1)=0;"SI";"NO")	Val cal
Y'	VAN X' = 0				Formula Excel =SE((TRONCA(VAN(U; X' _{Anno 1} ; X' _{Anno n});1)=0;"SI";"NO")	Val cal

[1] Compensazione derivante da un'allocazione delle risorse previste a copertura del contratto diversa da quella scaturente dall'applicazione degli schemi ART; opzione da implementare esclusivamente in caso di esigenze finanziarie dell'EA oggettive e inderogabili

[2] Condizione di verifica della compensazione: (R/R'/Y/Y') Il valore attuale netto (VAN) delle poste figurative deve risultare pari a zero (da verificarsi esclusivamente in caso di implementazione della compensazione costante/effettiva)

S'	Altro tasso di rendimento				Val EA/IA
<i>SE "SI" allora si applica la metodologia alternativa basata sull'EBIT margin</i>					
T	Soglia di riferimento ART per calcolo compensazione				Input
U=T*H	Tasso garantito all'IA				Val cal
V=[(-A+D+(U*A))/(1-U)]	Compensazione variabile				Val cal
Z	VAN V		<i>Formula Excel =VAN(U; V_{Anno 1}; V_{Anno n})</i>		Val cal
W	Compensazione costante		<i>Formula Excel =RATA(U; ANNI PEF; 0)</i>		Val cal
X	Poste figurative (compensazione costante - compensazione variabile)				Val cal
W'	Compensazione effettiva ¹				Input
X'	Poste figurative (compensazione effettiva - compensazione variabile)				Val cal
Condizioni di verifica della compensazione costante/effettiva ²					
Y'	VAN X = 0		<i>Formula Excel =SE((TRONCA(VAN(U; X_{Anno 1}; X_{Anno n});1)=0;"SI";"NO")</i>		Val cal
Y'	VAN X' = 0		<i>Formula Excel =SE((TRONCA(VAN(U; X'_{Anno 1}; X'_{Anno n});1)=0;"SI";"NO")</i>		Val cal

Note:

¹Compensazione derivante da un'allocazione delle risorse previste a copertura del contratto diversa da quella derivante dall'applicazione degli schemi ART, per soddisfare esigenze finanziarie dell'EA;

²Condizione di verifica della compensazione: (R/R'/Y') Il valore attuale netto (VAN) delle poste figurative deve risultare pari a zero (da verificarsi in caso di compensazione costante/effettiva)

La Misura 18 (ex Misura 10), come novellata dalla delibera n. 177/2024, prevede che la modalità alternativa si applichi se la condizione [4] si verifica anche solo per un'annualità. In taluni casi ciò può comportare delle distorsioni, risultando l'applicazione della metodologia alternativa meno remunerativa, per alcune annualità, di quella ordinaria basata sul prodotto tra il tasso di rendimento del capitale e il CIN. Soccorre in tal senso la "clausola di salvaguardia" declinata al punto 5 della citata Misura 18 là dove prevede l'applicazione della modalità alternativa esclusivamente a seguito di richiesta motivata preventiva all'Autorità, la quale si esprime entro 45 giorni. Tale richiesta, da presentare nell'ambito della RdA introdotta dalla nuova Misura 4, include la rappresentazione all'Autorità de "gli elementi per garantire all'IA una maggiore redditività della modalità alternativa rispetto a quella ordinaria" che, pur potendosi basare su elementi diversi, non può prescindere da un confronto delle compensazioni calcolate secondo le due modalità su un arco temporale pari alla durata del piano; tale verifica di redditività può essere effettuata, ad esempio, attraverso il confronto tra i VAN della somma delle compensazioni calcolate con le due modalità di calcolo per tutti gli anni di vigenza contrattuale, utilizzando come tassi di attualizzazione gli stessi valori impiegati per il calcolo dell'utile ragionevole (WACC o altro tasso di rendimento del capitale, ebit margin garantito all'IA, in base all'opzione scelta).

Con riguardo alla possibilità di determinare la compensazione, indipendentemente dalla modalità utilizzata (ordinaria o alternativa), nelle opzioni variabile, costante ed effettiva, preme specificare come l'applicazione dello Schema 3 porti, in primo luogo, a un risultato variabile per tutti gli anni di durata del contratto in relazione alla proiezione dei valori delle voci considerate nel periodo di vigenza contrattuale (compensazione variabile).

Un'ulteriore opzione a disposizione dell'EA risulta altresì la determinazione di una compensazione che si configuri come rata costante per tutti gli anni di contratto (compensazione costante). A tale fine è necessario procedere all'attualizzazione della somma delle compensazioni variabili – utilizzando a tal scopo lo stesso tasso impiegato per il calcolo dell'utile ragionevole: WACC ART, altro tasso di rendimento del capitale individuato dall'EA o ebit margin garantito all'IA) – assicurandosi che sia verificata la condizione di equilibrio che prevede l'azzeramento del valore attuale della somma delle poste figurative; tali poste sono calcolate per ogni anno di contratto sottraendo alla compensazione costante così calcolata la compensazione variabile risultante dall'applicazione del nuovo Schema 3 (sia con la modalità ordinaria sia con quella alternativa). Anche per l'attualizzazione delle poste figurative con l'impiego del medesimo tasso utilizzato per determinare la rata costante.

Un'ultima alternativa a disposizione degli EA è rappresentata dalla possibilità di utilizzare valori diversi dalla compensazione variabile calcolata per ogni anno di contratto (e da quella costante) in ragione di particolari esigenze dello stesso EA, debitamente rappresentate e motivate, con particolare riferimento alla disponibilità delle relative risorse non coincidenti dal punto di vista temporale con il fabbisogno evidenziato attraverso l'applicazione degli schemi di PEF; tale possibilità è concessa, in analogia con quanto rappresentato in relazione alla determinazione della compensazione costante, esclusivamente qualora rispettata la condizione

di equilibrio data dall'azzeramento del valore attuale delle poste figurative, la quale rileva la neutralità finanziaria dell'operazione nell'arco di vigenza contrattuale.

6. Predisposizione del rendiconto finanziario

Lo schema 4 sostituisce lo schema 5 della precedente versione del PEF pur mantenendo invariate la struttura e le finalità originarie. Nel rendiconto finanziario devono risultare, "l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide [...] e i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, le operazioni con soci" (art. 2425-ter del CC) che nel caso del PEF di gara saranno rilevati per evidenziare le variazioni nel corso dell'intero periodo contrattuale. Il rendiconto finanziario assume particolare rilevanza in caso di rilevanti investimenti, al fine di evidenziare la coerenza tra le fonti e gli impieghi sia dal punto di vista quantitativa che temporale. Ad ogni modo, il rendiconto finanziario è uno strumento che consente di evidenziare eventuali squilibri finanziari della gestione. Tenuto conto delle finalità e delle modalità di redazione del PEF di gara, con riferimento alla determinazione del risultato d'esercizio attraverso l'applicazione del WACC, si è scelto un prospetto basato sul "metodo diretto" che appare maggiormente adeguato alle valutazioni richieste ai PG in sede di presentazione dell'offerta (principi contabili OIC n. 10), correlato da specifiche voci relative alle disponibilità iniziali/finali, al servizio del debito e al flusso di cassa a servizio dello stesso, nonché dagli indici finanziari DSCR e LLCR.

Figura 12 - Versione consolidata dello Schema 4, Prospetto 3 dell'Annesso 1 all'Allegato A alla delibera n. 22/2019
Schema 4 - Rendiconto Finanziario

L'obiettivo dello schema 4 è quello di valutare l'evoluzione della situazione finanziaria (liquidità e solvibilità) nel periodo di vigenza del contratto di servizio.

Voci		Anno 1	Anno 2	Anno ...	Anno n
1.a	Incassi da tariffa				
1.b	Incassi da corrispettivo				
1.c	Altri incassi				
1.d	Pagamenti a fornitori per materie prime e materiali di consumo				
1.e	Pagamenti a fornitori per servizi				
1.f	Pagamenti al personale				
1.g	Altri pagamenti				
1.h	Imposte pagate sul reddito				
1	Flusso di cassa dell'attività operativa				
2.a	Investimenti in immobilizzazioni immateriali				
2.b	Disinvestimenti in immobilizzazioni immateriali				
2.c	Investimenti in immobilizzazioni materiali				
2.d	Disinvestimenti in immobilizzazioni immateriali				
2	Flusso di cassa dell'attività di investimento				
3.a	Incremento mezzi di terzi				
3.b	Decremento mezzi di terzi				
3.c	Incremento mezzi propri				
3.d	Decremento mezzi propri				
3	Flusso di cassa dell'attività finanziaria				
4=1+2+3	Variazione delle Disponibilità Liquide				
5	Disponibilità iniziali				
6	Disponibilità finali				
7	Flusso di cassa a servizio del debito				
8	Servizio del debito				
Indici					
9	DSCR				
10	DSCR minimo				
11	LLCR				

7. Verifica dell'equilibrio economico-finanziario: revisione del PEF e sistema incentivante

Il sistema di allocazione del rischio tra EA e IN di cui alla Misura 17 e all'Annesso 9 (matrice dei rischi), determina, in esito alla verifica dell'equilibrio economico-finanziario di cui alla Misura 26, la revisione del PEF e/o l'implementazione del sistema incentivante ex Misura 27 della delibera n. 22/2019.

Più specificamente, a partire dalla fine del primo periodo regolatorio EA e IA procedono all'aggiornamento del PEF da parte dell'IA sulla base dei dati a consuntivo rilevati (derivanti dalla CoReg nei limiti delle voci ammissibili ai fini della redazione del PEF) per il periodo regolatorio concluso, mantenendo invariate le previsioni effettuate per i restanti anni di piano fatta eccezione per i tassi di remunerazione del capitale o dell'*ebit margin*, impiegati in relazione alla metodologia di calcolo dell'utile ragionevole applicata, che verranno aggiornati come specificato *infra* (§8).

Il PEF aggiornato è quindi confrontato con il PEF relativo al periodo regolatorio precedente (o al PEF del CdS) al fine di rilevare eventuali variazioni delle voci di costo e di ricavo.

Le variazioni delle voci il cui rischio a esse associato risulta allocato all'EA (per la relativa percentuale) contribuiscono:

- i) per il periodo regolatorio trascorso, alla determinazione di compensazioni a consuntivo da confrontare con le compensazioni preventivamente calcolate e all'individuazione di eventuali sovra/sotto compensazioni, rispetto a quanto erogato, da conguagliare nell'ambito della compensazione del periodo successivo; tale confronto dovrà avvenire attraverso la capitalizzazione dei valori delle compensazioni a confronto al primo anno del periodo regolatorio successivo²;
- ii) aggiornamento della compensazione per i periodi successivi, tenuto conto del conguaglio di cui al periodo precedente.

Le variazioni delle voci il cui rischio a esse associato risulta allocato all'IA sono prese in considerazione al solo fine dell'attivazione del sistema premiante e non influiranno pertanto sulla revisione del PEF mantenendo invariato il valore originariamente rilevato nel piano per tutta la durata del CdS.

La Misura 27, prevede, infatti, che l'EA, nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, possa definire nella documentazione di gara meccanismi incentivanti finalizzati al perseguimento di obiettivi di efficacia ed efficienza attraverso il miglioramento delle prestazioni offerte in sede di gara dall'aggiudicatario, non ottenibili a scapito della qualità del servizio.

In tale ambito, l'EA, verificata la diminuzione dei costi e/o l'aumento dei ricavi – il cui rischio a esse associato risulta allocato all'IA – riconosce all'IN una premialità, quale quota "una tantum" sottratta al recupero delle somme di cui al punto 4, lettera a) della Misura 26 (sovracompenrazione) e trattenuta dall'IN stesso. Tale quota è riconosciuta integralmente al netto di eventuali effetti indotti sul maggior introito delle variazioni del volume di produzione registrate in sede di consuntivo rispetto al preventivo.

In base alla Misura 27.4-bis le modalità di riconoscimento della suddetta premialità sono illustrate nella RdA di cui alla Misura 4.

8. Aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale e dell'*ebit margin* di mercato

In caso di revisione del PEF di fine periodo regolatorio nonché nell'ambito di ogni altra revisione contrattuale che comporti la variazione dello stesso PEF, il tasso di remunerazione del capitale da applicare al CIN, da utilizzare per il periodo regolatorio successivo, è aggiornato:

- i) in caso di WACC, sulla base del valore pubblicato dall'Autorità con apposita delibera nell'anno in cui viene aggiornato il PEF e, in ogni caso, non oltre un anno prima rispetto a quello di decorrenza del PEF da aggiornare;
- ii) Nel caso in cui il tasso sia stato rideterminato ai sensi del punto 1, lettere a) e b) della Misura 18, (tasso scelto dall'EA/offerto dall'IA) l'aggiornamento è effettuato applicando lo stesso differenziale in termini percentuali, rilevato nel primo periodo regolatorio, tra il WACC pubblicato dall'Autorità e il tasso di remunerazione effettivamente applicato (tasso rideterminato/WACC);

² A tal fine si utilizzerà il tasso relativo al primo periodo regolatorio per passare dal primo all'ultimo anno dello stesso periodo e il nuovo tasso per il passaggio dall'ultimo anno del periodo precedente al primo del periodo successivo.

Qualora il calcolo dell'utile ragionevole avvenga sulla base della metodologia alternativa, il tasso di riferimento (*ebit margin* di mercato) è aggiornato sulla base del valore pubblicato, con apposita delibera, dall'Autorità, nell'anno di revisione del PEF e, in ogni caso, non oltre un anno prima rispetto a quello di decorrenza del PEF da aggiornare.

Le soglie stabilite da ART per la condizione di verifica (Misura 18.7) e per la determinazione del tasso garantito all'IA (Misura 18.6) sono state fissate con l'approvazione della delibera n. 177/2024 (al 50% la prima e in un *range* compreso tra il 50% e l'80% la seconda) e non seguono necessariamente la periodicità di aggiornamento previsto per il WACC e l'*ebit margin* di settore³; esse possono tuttavia essere aggiornate dall'Autorità qualora dall'analisi dei dati relativi a CdS in essere emergano significativi cambiamenti tali da richiederne la revisione.

³ Le soglie percentuali attualmente in vigore ed eventuali futuri aggiornamenti sono/saranno consultabili all'indirizzo <https://www.autorita-trasporti.it/misura-di-regolazione/misure-regolatorie-per-la-definizione-dei-bandi-delle-gare-per-l'assegnazione-dei-servizi-di-transporto-marittimo-di-passeggeri-da-tra-e-verso-le-isole-e-degli-schemi-delle-convenzioni-da-ins/> che reca la versione consolidata della delibera n. 22/2019.